



# **COMUNE DI BRUSCIANO**

**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI PER LA  
COSTITUZIONE E TUTELA DEL COMUNE DI BRUSCIANO INNANZI  
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA**

Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario  
con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 01.04.2021

## INDICE

- ART. 1 Oggetto e ambito di applicazione
- ART. 2 Competenza a promuovere o resistere alle liti
- ART. 3 Albo degli Avvocati del Comune
- ART. 4 Requisiti per l'inserimento nell'Albo
- ART. 5 Affidamento di incarichi agli Avvocati iscritti nell'Albo comunale
- ART. 6 Affidamento di incarichi per cause di valore superiore a 52.000 euro
- ART. 7 Affidamento di incarichi ad Avvocati non iscritti all'Albo comunale
- ART. 8 Accettazione dell'incarico – Convenzione
- ART. 9 Corrispettivo
- ART. 10 Cancellazione dall'elenco
- ART. 11 Negoziazione assistita e mediazione - Transazioni
- ART. 12 Registro degli incarichi
- ART. 13 Pubblicità
- ART. 14 Norma di rinvio – Entrata in vigore
- All. "A" Tabella dei Compensi degli Avvocati del Comune di Brusciano
- All. "B" Tabella dei Compensi degli Avvocati del Comune di Brusciano per le procedure di negoziazione assistita
- ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, disciplina il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni da parte del Comune di Brusciano.
  2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni vertenza, sia in sede stragiudiziale (procedure arbitrali e conciliazioni), sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
  3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali disciplinati dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
- ART. 2 - Competenza a promuovere o resistere alle liti - procedimento
  1. Ricevuto un atto introduttivo di giudizio innanzi al giudice ordinario o amministrativo, ovvero innanzi all'arbitro o al collegio arbitrale, ovvero l'invito a comparire innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del D.lgs.28/2010 ovvero la comunicazione di invito a stipulare una

convenzione di negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014 convertito in legge 162/2014, il dipendente del Protocollo, addetto alla ricezione dell'atto, lo protocolla e contestualmente lo trasmette al Responsabile del Settore competente *ratione materiae*, al Responsabile del Contenzioso, al Segretario, al Sindaco e all'Assessore al contenzioso.

2. Il Responsabile del Contenzioso, ricevuto l'atto introduttivo come sopra indicato, chiede formalmente al Responsabile del Settore competente *ratione materiae*, cui la questione dedotta nell'atto afferisce, una relazione dettagliata sulle ragioni di convenienza ed opportunità circa la costituzione in giudizio dell'Ente e relative motivazioni. In caso di mancata produzione della relazione richiesta entro il termine assegnato, il Responsabile del Contenzioso rimette la questione al Sindaco e al Segretario per le valutazioni di conseguenza.

3. La promozione di una lite o la resistenza in un giudizio è stabilita dalla Giunta Comunale, su proposta redatta dal Responsabile del Servizio Contenzioso su richiesta del Responsabile di Settore a cui afferisce la controversia *ratione materiae*, corredata dalla specifica relazione circa i motivi della resistenza in giudizio o della promozione della lite richieste, di cui al punto precedente. Nella medesima deliberazione, la Giunta Comunale, sussistendo i requisiti di cui al successivo art. 7, può dare indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso affinché provveda ad affidare l'incarico legale a un professionista non inserito nell'Albo.

4. Adottata la deliberazione di cui al precedente comma 1, il Responsabile del Servizio Contenzioso con propria determinazione affida l'incarico legale a un professionista tra quelli inseriti nelle diverse Sezioni dell'Albo comunale di cui al successivo art. 3, con le modalità previste dal presente regolamento, ed assume l'impegno di spesa per il pagamento delle competenze professionali.

5. Il Responsabile del contenzioso può raggruppare in blocchi i procedimenti analoghi di valore modesto, dei giudizi innanzi al Giudice di pace, di inviti alla stipula di negoziazioni e quindi procedere con un unico affidamento, nei modi di cui al successivo articolo 6, per economia procedurale, al conferimento di incarico legale ad un solo professionista.

6. Il Responsabile del contenzioso, ogni qual volta si renda necessario, per economia procedurale o per opportunità, ha facoltà di fare ricorso alla procedura di cui al precedente comma 5, cioè raggruppare in blocchi procedimenti analoghi, indipendentemente dal valore, relativi a quei giudizi incardinati innanzi al TAR, Consiglio di Stato, Tribunale, Corte di Appello, Cassazione civile e penale, Giudice del lavoro, Commissioni Tributarie e quindi procedere con un unico affidamento, nei modi di cui al successivo articolo 6, conferendo l'incarico legale ad un solo professionista.

7. Il mandato ad litem al legale dell'Ente è conferito e sottoscritto dal Sindaco, in qualità di rappresentante legale del Comune.

#### ART. 3 - Albo degli Avvocati del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale è istituito apposito Albo comunale aperto ai professionisti esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso secondo le modalità descritte nel presente articolo.

2. L'elenco è suddiviso nelle seguenti cinque sezioni, distinte per tipologia di contenzioso: —

### ***Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO***

Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.

### ***Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE***

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.

### ***Sezione C - CONTENZIOSO PENALE***

Assistenza e patrocinio presso: Giudice di Pace - Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.

### ***Sezione D - CONTENZIOSO LAVORISTICO***

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale Giudice del lavoro, Corte di Appello - Cassazione Civile.

### ***Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO/FISCALE***

Assistenza e patrocinio presso: Commissioni Tributarie (Provinciale e Regionale) - Corte di Cassazione.

3. Il Responsabile del Servizio Contenzioso, al fine di provvedere alla iscrizione degli Avvocati all'Albo comunale, pubblica un Avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale dell'Ente, per un termine comunque non inferiore a 15 giorni. L'Amministrazione ha facoltà, con provvedimento motivato, di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

4. L'iscrizione all'Albo avviene su richiesta del singolo professionista mediante la presentazione di apposita domanda, entro e non oltre la data fissata dal predetto Avviso, dalla quale devono risultare:

**a) autocertificazione**, con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000, in ordine al possesso dei requisiti richiesti al successivo art. 4 a all'eventuale iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;

**b) espressa dichiarazione:**

1. di conoscenza e di accettazione del presente regolamento e dei compensi da esso previsti;

2. essere disponibile all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune;

3. aver preso visione e di accettare, in caso di eventuale incarico, tutte le condizioni di cui all'avviso pubblico pubblicato sul sito internet del Comune.

4. di presa d'atto ed accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;

5. di impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione e di essere a conoscenza del fatto che il Comune possa disporre la cancellazione dall'Elenco ove dette modifiche comportino tale effetto;
6. di impegno, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo sia determinato sulla base di una previsione di spesa da concordare tra le parti e calcolata in termini di rapporto fra il servizio offerto ed onere economico a carico del Comune, che si riserva di ricorrere a procedure comparative fra più professionisti per l'affidamento dell'incarico;
7. di impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal Comune;
8. di impegno ad aggiornare costantemente il Comune sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui si venga a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
9. di impegno, in caso di incarico, ad effettuare la stima di calcolo del rischio da soccombenza e di implementarla dinamicamente durante il corso del giudizio comunicando ogni utile aggiornamento in relazione alle esigenze del Comune rispetto alla costituzione del fondo rischi contenzioso.
10. di autorizzare il Comune al trattamento dei propri dati personali, ai sensi di legge, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco;
11. di impegno a rispettare il codice di comportamento del Comune, reperibile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet dell'Ente;
12. di impegno a non assumere la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Brusciano, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio e di rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità dell'instaurato rapporto professionale con il Comune, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice deontologico;
13. di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Brusciano per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale.

**c) dettagliato curriculum professionale**, da cui risultino i rami di specializzazione;

5. Ciascun Avvocato può richiedere di essere inserito in non più di una tra le Sezioni A, B e C e, in ogni caso, in non più di due delle Sezioni indicate al precedente comma 2.
6. I nominativi dei professionisti richiedenti e risultati idonei sono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'Albo non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.
7. L'Albo può essere altresì utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, ferma restando la libertà del dipendente di scegliere il proprio legale al di fuori dell'elenco. La scelta del professionista tra gli iscritti all'Albo comunale, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e s.m.i..

8. L'Amministrazione nel corso della formazione dell'Albo, o anche successivamente, ha il diritto di procedere alla verifica e al controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o degli atti di notorietà, relativamente a tutte le domande pervenute ovvero a campione, pena l'esclusione o la cancellazione dall'Albo in caso di accertamento di false dichiarazioni, fatti salvi ulteriori e più gravi provvedimenti o procedimenti innanzi agli organi di giustizia.

9. L'Albo è soggetto ad aggiornamento annuale, tenendo conto delle domande pervenute nel corso dell'anno. L'esame delle istanze di ammissione pervenute al protocollo dell'Ente avviene nel più breve tempo possibile.

10. Si precisa che l'Albo è sempre aperto all'iscrizione di professionisti in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, ed è ad aggiornamento continuo: le candidature utilmente pervenute e verificate positivamente sono inserite nell'Elenco agli atti d'ufficio e di esse si tiene conto nelle procedure di affidamento di incarichi, anche nei periodi intercorrenti tra gli aggiornamenti del file pubblicato sul Sito del Comune.

11. Periodicamente e, in ogni caso, almeno una volta entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'Ufficio contenzioso provvederà all'aggiornamento del suddetto file pubblicato sul sito del Comune.

12. Il Professionista che non fosse più interessato a permanere nell'Elenco potrà in ogni momento chiedere la cancellazione dei propri dati.

#### **ART. 4 - Requisiti per l'inserimento nell'Albo**

1. Possono essere inseriti nell'Albo gli Avvocati che ne facciano richiesta in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana/cittadinanza equiparata ai sensi di legge;
- godimento dei diritti civili e politici;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente;
- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 1 anno ed (eventuale) iscrizione all'Albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori);
- assenza, negli ultimi cinque anni, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- assenza di provvedimenti giudiziali relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

- assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente;
- essere libero professionista e di non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico, né privato, neppure a tempo parziale;
- assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune ancora pendenti;
- assenza di situazioni di conflitto di interesse con il Comune;
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza delle condizioni previste dall'art. 80 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- titolarità di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- assenza, nei confronti propri, del coniuge e di parenti e/o affini fino al 2° grado, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/ 2011.

#### **ART. 5 - Affidamento di incarichi agli Avvocati iscritti nell'Albo comunale**

1. L'individuazione del professionista da parte del Responsabile del Servizio Contenzioso avviene sulla base della specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) specializzazioni ed esperienze, quali risultano dalla Sezione di iscrizione all'Albo e dal curriculum professionale;
- b) foro di competenza della causa da affidare;
- c) casi di consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- d) rotazione tra i professionisti inseriti nell'Albo;
- e) assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico, in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente;
- f) importo richiesto per la prestazione professionale, relativamente ai giudizi di valore superiore a € 52.000, di cui al successivo articolo 6.

2. In relazione al criterio della rotazione indicato alla lettera d) del comma 1, a ciascun legale non può essere conferito più di un incarico o blocco di incarichi per anno solare, a meno che, per il numero ridotto di professionisti inseriti in una determinata Sezione, non si renda necessario superare il predetto limite.

3. In riferimento all'assenza di conflitto di interesse di cui alla lettera e) del comma 1, al momento dell'accettazione dell'incarico il legale, con la sottoscrizione della convenzione, rilascia apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune per la durata del rapporto instaurato e di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato in

relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense e dal Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Ente.

4. L'incarico non può essere affidato a professionisti:

- che abbiano in corso incarichi contro il Comune per conto di terzi, pubblici o privati;
- che, senza giustificato motivo, abbiano rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune;
- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati in precedenza;
- che abbiano un contenzioso con il Comune.

5. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

6. L'incarico viene conferito per un solo grado di giudizio, restando nella discrezionalità della Amministrazione ogni successiva determinazione.

#### **ART. 6 - Affidamento di incarichi - procedimento**

1. Di norma, il Responsabile del Contenzioso procede all'affidamento di incarichi legali per cause di importo superiore a 52.000 euro previo confronto concorrenziale tra almeno tre avvocati ritenuti idonei secondo i criteri di cui alle lettere da a) ad e) del precedente articolo 5 comma 2. Ai legali individuati viene richiesto, a mezzo pec e senza ulteriori formalismi, un preventivo relativo alla causa da trattare, in ribasso rispetto all'importo offerto, calcolato a partire dalle tariffe "minime" previste dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014 come aggiornate dal D.M. 37/2018 ridotte del 30%;

2. Gli atti e la documentazione inerenti la causa sono messi a disposizione dei legali selezionati ai sensi del comma precedente per almeno cinque giorni dalla ricezione della comunicazione prevista dal comma 1. Entro il termine stabilito dalla richiesta di cui al comma precedente – calcolato anche tenendo conto di eventuali motivi di urgenza - i legali interessati trasmettono al Comune il preventivo.

3. Il Responsabile del Servizio Contenzioso, presa visione dei preventivi, con propria determinazione affida l'incarico legale all'Avvocato che ha presentato le condizioni economiche più vantaggiose per l'Ente. Qualora nessuno dei legali invitati presenti il preventivo richiesto, ovvero quando, per motivi di urgenza, non sia possibile attivare la procedura prevista dal presente articolo, il Responsabile del Servizio provvede ai sensi del precedente art. 5. In quest'ultimo caso il corrispettivo viene determinato ribassando del 20% l'importo risultante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo (tariffe "minime" allegate al D.M. 55/2014 come aggiornate dal D.M. 37/2018 ridotte del 30%).

4. Gli affidamenti singoli di giudizi di valore fino a € 52.000,00 sono affidati previo confronto concorrenziale tra almeno tre avvocati in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad e) del precedente articolo 5 comma 1. Si applica la procedura di cui al precedente comma 2.



5. Gli affidamenti di “blocchi” di giudizi di cui all’art. 2, commi 5 e 6, di valore fino a € 52.000,00 sono affidati previo confronto concorrenziale tra almeno tre avvocati in base ai criteri di cui alle lettere da a) ad e) del precedente articolo 5 comma 1. In tal caso il compenso spettante al professionista, previsto per valore dalla tabella A allegata, può essere oggetto di contrattazione a ribasso, rispetto all’importo complessivo calcolato dalla somma di ogni singolo giudizio, qualora sia accertata una ripetitività/serialità dei giudizi stessi. Si applica la procedura di cui al precedente comma 2.

#### **ART. 7 - Affidamento di incarichi ad Avvocati non iscritti all’Albo comunale**

1. In via eccezionale e dandone adeguata motivazione, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell’Albo, in caso di prestazione professionale di alta specializzazione ovvero di giudizio di particolare rilievo per l’Ente. In ogni caso, per il conferimento dell’incarico, devono sussistere la presenza dei requisiti per l’inserimento nell’Albo di cui all’art. 4 e l’assenza delle cause ostative previste dall’art 5 comma 4.

2. Si considerano “di alta specializzazione” le prestazioni professionali che, avuto riguardo alla materia oggetto del contendere, risultino di non comune complessità. Si considerano “di particolare rilievo” i giudizi di valore superiore a 260.000 euro. In ogni caso, la valutazione circa la sussistenza dei requisiti spetta al Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia ratione materiae che deve darne espressa evidenza nella relazione di cui all’art.2, comma 2.

#### **ART. 8 - Accettazione dell’incarico - Convenzione**

1. Il professionista accetta l’incarico attraverso la sottoscrizione di una convenzione con il Comune, ove sono disciplinati le modalità di espletamento dell’incarico e il relativo compenso nonché gli obblighi reciproci delle parti.

2. L’atto convenzionale, in particolare, dovrà espressamente contenere:

a) il compenso professionale, che viene determinato con riferimento a quanto previsto dal presente regolamento;

b) l’obbligo in capo al legale incaricato:

**b.1)** di osservare il codice deontologico e, in particolare, di rispettare il segreto d’ufficio e di non divulgare e/o utilizzare in alcun modo, anche successivamente all’espletamento del mandato, notizie di carattere riservato delle quali sia venuto a conoscenza in ragione dell’incarico conferito;

**b.2)** di prestare, senza compensi ulteriori, l’assistenza di carattere legale (comprensiva anche di eventuali pareri scritti) relativa alla questione dedotta in giudizio;

**b.3)** di aggiornare per iscritto costantemente l’Ente sullo stato generale del giudizio e l’esito delle singole udienze, con l’indicazione dell’attività posta in essere;

**b.4)** di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, un parere all’Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;

**b.5)** di redigere parere scritto in ordine a eventuali proposte di transazione giudiziale, pur restando nella discrezionalità dell’Amministrazione la decisione in merito all’atto transattivo;

**b.6)** di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;

**b.7)** di effettuare la stima di calcolo del rischio da soccombenza e di implementarla dinamicamente durante il corso del giudizio comunicando ogni utile aggiornamento in relazione alle esigenze del Comune rispetto alla costituzione del fondo rischi contenzioso.

c) la dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità relative all'incarico, con impegno di comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza delle stesse successivamente al conferimento del mandato.

#### ART. 9 – Corrispettivo

1. Il corrispettivo (onorario) spettante al professionista è determinato in base alla giurisdizione ed al valore della causa.

2. Per i contenziosi di valore inferiore ad € 52.000,00 si applicano le tariffe previste nella tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera "A".

3. Per i contenziosi di valore superiore ad € 52.000,00 il corrispettivo spettante al legale incaricato è quello risultante dal preventivo offerto ai sensi del precedente art. 6 comma 1, ovvero quello determinato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 6.

4. Alle somme risultanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 sono aggiunte le spese generali pari al 15%, eventuali spese vive documentate, IVA e CPA.

5. Il legale è tenuto a presentare la parcella entro 30 giorni dalla conclusione dell'incarico. Il pagamento della prestazione professionale avviene a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e eventuale documentazione comprovante le spese vive sostenute.

6. Qualora la sentenza - favorevole all'Ente - condanni la controparte al pagamento delle spese legali con attribuzione diretta al legale del Comune, detta somma dovrà essere riscossa direttamente nei confronti della controparte. Nel caso in cui non sia prevista l'attribuzione diretta, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e con la sola anticipazione delle spese vive, l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata.

#### ART. 10 - Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'Albo comunale viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio Contenzioso per i professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;

- abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di iscrizione all'Albo;

- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati; - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;

- promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;

- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

## ART. 11 – Negoziazione assistita e mediazione - Transazioni

1. Il Comune può ricorrere ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti previsti dalla legge (negoziiazione assistita, mediazione, ecc.). Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.162/2014, nei casi previsti dal presente comma il Responsabile del Servizio Contenzioso nomina il legale che rappresenta l'Ente tra gli iscritti all'Albo di cui all'art. 3. Tale incarico non viene considerato ai fini dell'applicazione dell'art. 5 comma 2 del presente regolamento.

2. Nei casi di negoziazione assistita di cui al D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 162/2014, il corrispettivo dovuto al legale incaricato è calcolato secondo gli importi e le maggiorazioni definiti dalla tabella allegata al presente regolamento sotto la lettera "B", ai quali si aggiungono IVA e CPA. Qualora l'Avvocato incaricato per la procedura di negoziazione assistita venga nominato in seguito per la rappresentanza in giudizio del Comune in relazione al medesimo contenzioso, non è dovuto alcun compenso professionale per la prestazione resa ai sensi del presente articolo.

3. Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombente, ovvero qualora ne ravvisi l'utilità, ha facoltà di transigere le liti insorte o insorgenti, secondo i criteri fissati dai successivi commi del presente articolo.

4. Per tutti i giudizi in cui il Comune ha già conferito incarico a un avvocato, il Responsabile del Settore competente *ratione materiae*, informandone il Sindaco, il Segretario Generale e il Responsabile del contenzioso, può chiedere al professionista una dettagliata relazione circa l'andamento processuale al fine di valutare l'opportunità di un eventuale accordo transattivo, tenendo conto della disponibilità della controparte.

5. Valutata la convenienza per l'Ente della transazione, invita il legale a stilare lo schema di atto di transazione, il quale formerà oggetto di proposta di deliberazione di Giunta o di Consiglio comunale, in base alle rispettive competenze.

6. L'atto transattivo deliberato dalla Giunta (o dal Consiglio comunale) secondo quanto previsto ai commi precedenti, deve essere controfirmato anche dal legale di parte avversa per espressa rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 del R.D. n. 1578/1933, convertito in legge n. 36/1934.

7. Per le liti in cui il Comune non è costituito in giudizio, qualora si ravvisi un'utilità per l'Ente, il Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, con l'assistenza del Servizio Contenzioso interloquisce con la controparte. Ove si raggiunga un accordo, il Servizio Contenzioso provvede a redigere lo schema di atto transattivo, procedendo secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti.

## ART. 12 - Registro degli incarichi

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi legali conferiti" la cui tenuta è affidata al Servizio Contenzioso, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari e le informazioni principali circa lo svolgimento dello stesso.

## ART. 13 – Pubblicità

1. L'Albo degli Avvocati del Comune è reso pubblico secondo quanto previsto dai regolamenti interni e, comunque, nelle forme ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.

ART. 14 - Norma di rinvio – Entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice di deontologia forense.

2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio della relativa deliberazione di approvazione.

--- ALLEGATO A ---

**TABELLA DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI  
DEL COMUNE DI BRUSCIANO**

**(contenziosi con valore fino a € 52.000)**

<b>CONTENZIOSO CIVILE - TRIBUTARIO - LAVORISTICO</b>				
<b>Giurisdizione</b>	<b>GIUDICE DI PACE</b>			
<b>Valore causa</b>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 5.200</i>	<i>Da € 5.201 a € 26.000</i>	---
<b>Compenso</b>	€ 300,00	€ 500,00	€ 800,00	---
<b>Giurisdizione</b>	<b>TRIBUNALE/CORTE D'APPELLO – COMMISSIONI TRIBUTARIE - GIUDICE DEL LAVORO</b>			
<b>Valore causa</b>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 5.200</i>	<i>Da € 5.201 a € 26.000</i>	<i>Da € 26.001 a € 52.000</i>
<b>Compenso</b>	€ 500,00	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 1.600,00
<b>Giurisdizione</b>	<b>CORTE DI CASSAZIONE</b>			
<b>Valore causa</b>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 5.200</i>	<i>Da € 5.201 a € 26.000</i>	<i>Da € 26.001 a € 52.000</i>
<b>Compenso</b>	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00	€ 1.800,00

<b>CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO</b>				
<i>Giurisdizione</i>	<b>TAR</b>			
<i>Valore causa</i>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 5.200</i>	<i>Da € 5.201 a € 26.000</i>	<i>Da € 26.001 a € 52.000</i>
<i>Compenso</i>	€ 700,00	€ 1.000,00	€ 1.400,00	€ 1.800,00
<i>Giurisdizione</i>	<b>CONSIGLIO DI STATO</b>			
<i>Valore causa</i>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 5.200</i>	<i>Da € 5.201 a € 26.000</i>	<i>Da € 26.001 a € 52.000</i>
<i>Compenso</i>	€ 800,00	€ 1.200,00	€ 1.600,00	€ 2.000,00
<b>CONTENZIOSO PENALE</b>				
Si applicano le tariffe “minime” - ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.M. n. 55/2014 - come aggiornate dal DM n. 37/2018, previste dalla tabella n. 15 allegata al medesimo decreto iche e integrazioni, ridotte del 50%.				

--- ALLEGATO B ---

**TABELLA DEI COMPENSI DEGLI AVVOCATI  
DEL COMUNE DI BRUSCIANO**

**PER LE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA**

<i>Valore della causa</i>	<i>Fino a € 1.100</i>	<i>Da € 1.101 a € 26.000</i>	<i>Oltre € 26.000</i>
<i>Compenso</i>	€ 40,00	€ 80,00	€ 120,00
<i>Particolare complessità<sup>1</sup></i>	Maggiorazione del 25%		
<i>Esito positivo<sup>2</sup></i>	Maggiorazione del 25%		

<sup>1</sup>La particolare complessità della procedura si valuta tenendo conto della specificità della materia del contendere e del numero di incontri tenuti dai legali.

<sup>2</sup> L’esito positivo della procedura si riscontra nel caso in cui il contenzioso si risolva prima della costituzione in giudizio del Comune.